



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 27/6/2025

Protocollo N° 317458 Class: G 920

Prat. Fasc.

Allegati N° 3

Oggetto: Lumpy skin disease (LSD) – Istituzione di zona di protezione e sorveglianza a seguito di un caso confermato in provincia di Mantova. **Prime indicazioni. Annulla e sostituisce la nota prot. n. 317208 di pari data e oggetto.**

PEC

Ai Signori Direttori dei Servizi  
SIAN, SSA, SIAOA, SIAPZ  
delle AULSS del Veneto

e, p.c.,

Direttore Generale Area Sanità e Sociale

Direttore Area Marketing territoriale,  
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport

Direzione Sanitaria IZSVE

CREV - IZS delle Venezie

Ordini dei Medici Veterinari del Veneto

Servizio veterinario Regione Lombardia

Servizio veterinario Regione Emilia-  
Romagna

Associazioni di Categoria

Si fa seguito a quanto anticipato ai Servizi Veterinari (SSA, SIAOA e SIAPZ) delle Az.ULSS in indirizzo nel corso della Unità di Crisi Regionale svoltasi in data 26 giugno u.s., per trasmettere in allegato il “Dispositivo dirigenziale recante istituzione delle zone di protezione e sorveglianza per il focolaio di Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease) in provincia di Mantova” della Direzione Salute Animale del Ministero della Salute, prot. n. 0019024-27/06/2025-DGSA-MDS-P (acquisito con ns. prot. 316608 del 27/06/25).

Con tale provvedimento vengono istituite le zone di protezione (ZP) e sorveglianza (ZS), rispettivamente di 20 e 50 km dal focolaio di Lumpy Skin Disease (LSD) di Mantova, che interessano le

*Area Sanità e Sociale*  
*Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria*  
**Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare**  
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo – 30123 Venezia - Tel. 041/2791382 -1304  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. In allegato sono altresì riportate le mappe e il file con l'elenco dei comuni e degli stabilimenti con allevamenti bovini compresi in tali zone.

Si evidenzia che la nostra regione è interessata sia dalla zona di protezione (Verona) che dalla zona di sorveglianza, comprendente parte delle province di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo.

Si rappresenta che nelle zone di restrizione vigono i divieti del Regolamento (UE) 2020/687, con particolare riferimento all'allegato VI; sono pertanto vietate anche:

- la movimentazione di latte
- le movimentazioni di letame, liquame e lettiera da allevamenti siti in zona di restrizione,
- le movimentazioni di pelli di animali provenienti da allevamenti siti in zona di restrizione
- le movimentazioni di ovociti ed embrioni.

Si riportano di seguito le condizioni di deroga, condivise con le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, per le movimentazioni verso il macello, per le carcasse di bovini morti in allevamento, per il latte.

Quanto a pelli e letame, liquame e lettiera, al momento non sono autorizzate movimentazioni; seguiranno a breve indicazioni per la movimentazione.

## **Movimentazione animali verso impianti di macellazione**

Richiamando il divieto di movimentazione di animali vivi da stabilimenti situati all'interno delle zone di sorveglianza e protezione disposto dall'allegata nota del Ministero della Salute, si trasmettono in **Allegato A** alla presente le procedure e i protocolli sanitari concordati con la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna, che stabiliscono le condizioni con cui movimentare, in deroga, così come previsto dal Regolamento (UE) 2016/429 e 2020/687, in combinato disposto con il D.Lgs. 136/2022, bovini dalle zone di restrizione (ZP, ZS) istituite attorno ai focolai di LSD verso il macello.

Tutti gli impianti di macellazione di bovini siti in zone di restrizione (sia zona di sorveglianza che zona di protezione) del Veneto si intendono designati ai sensi dell'art 28 del Reg (UE) 2020/687, previa verifiche di competenza da parte delle autorità competenti interessate.

Per tali movimentazioni, l'allevatore deve far richiesta al Servizio Veterinario competente sull'allevamento di partenza. La richiesta di deroga deve riportare, oltre ai riferimenti dell'allevamento di origine e le date previste di movimentazione, anche i riferimenti dello stabilimento di destinazione. L'esito della visita va registrato sul DDA (ex Mod. 4) o comunicato via e-mail al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di destinazione prima della partenza. Il Servizio Veterinario competente per lo stabilimento di origine acquisisce l'assenso dell'impianto di macellazione di destino per il tramite del Servizio Veterinario, competente sul macello, che rilascia nulla osta.

Premesso che la selezione degli impianti di macellazione verso i quali inviare i bovini deve rispettare i requisiti previsti dal Reg (UE) 2020/687, ovvero il più vicino possibile e all'interno delle zone di restrizione, qualora ciò non fosse possibile e l'impianto di macellazione di destino ricada al di fuori delle

*Area Sanità e Sociale*  
*Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria*  
**Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare**  
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791382 - 1304  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



zone di restrizione, la richiesta di deroga (che deve riportare, oltre ai riferimenti dell'allevamento di origine, la motivazione, le date previste di movimentazione e i riferimenti dello stabilimento di destinazione) deve essere inoltrata dal Servizio Veterinario competente sull'allevamento di partenza al Servizio Veterinario regionale (mail: [sanita.animale@regione.veneto.it](mailto:sanita.animale@regione.veneto.it)), che rilascia specifico nulla osta sentito il Servizio Veterinario competente sull'impianto di destino.

Le movimentazioni, che si intenderanno autorizzate solo a seguito di validazione del DDA (Ex Mod. 4) da parte del Servizio Veterinario, dovranno avvenire nel rispetto dei protocolli di cui all'Allegato A.

Per autorizzare la movimentazione in deroga di bovini da zone soggette a restrizioni, è obbligatoria una visita clinica da parte del Servizio Veterinario competente entro le 48 ore precedenti lo spostamento. In caso di sintomi sospetti, il carico è sospeso fino ad esito degli accertamenti. Il trasporto deve avvenire in carico singolo, su strade principali, evitando il più possibile aree con allevamenti bovini, senza effettuare soste o scarichi intermedi.

Il Servizio Veterinario competente per il macello deve essere preventivamente informato dell'arrivo degli animali, verificare l'avvenuta macellazione entro 24 ore dall'arrivo dei bovini oggetto di movimentazione in deroga e confermare l'avvenuta macellazione al Servizio Veterinario di origine, segnalare eventuali sintomi di LSD, garantire la separazione di frattaglie e pelli, e vigilare su pulizia e disinfezione dei locali con prodotti efficaci.

In accordo alle indicazioni del Ministero della Salute, sono **consentite le movimentazioni di animali vivi provenienti da zone libere verso impianti di macellazione siti in zone di restrizione**, senza necessità di deroghe e senza visita pre-movimentazione.

### **Macellazioni d'urgenza al di fuori del macello**

Le Macellazioni d'Urgenza al di fuori del macello (MU-MSU) in allevamenti ubicati nelle zone di restrizione, possono essere autorizzate da parte dell'autorità competente locale, nel rispetto del protocollo in **Allegato B**, condiviso con le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.

### **Movimentazione carcasse di bovini morti in allevamenti siti in ZP-ZS**

L'autorizzazione alla movimentazione è rilasciata, fatta salva l'assenza di lesioni riconducibili a LSD, ai sensi del Reg (UE) 2020/687, articolo 22, direttamente dal Servizio Veterinario Az.ULSS competente sull'allevamento, previo nulla osta da parte del Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di destinazione, se posto al di fuori dalle zone di restrizione. Qualora l'impianto di destino ricada al di fuori del territorio regionale, il Servizio Veterinario competente sull'allevamento di partenza deve acquisire il

*Area Sanità e Sociale*  
*Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria*  
**Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare**  
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791382 -1304  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



nulla osta del Servizio Veterinario competente sull'impianto di destino, per il tramite del proprio Servizio Veterinario regionale (per il Veneto, scrivere a: [sanita.animale@regione.veneto.it](mailto:sanita.animale@regione.veneto.it)).

## Movimentazione latte vaccino

E' vietata la movimentazione di latte crudo proveniente da allevamenti siti in zona di restrizione, destinato al consumo umano.

E' consentita in deroga, ai sensi dell'articolo 33 e 49 del Regolamento (UE) 2020/687 e in accordo all'allegato VII, la movimentazione di latte crudo in provenienza da allevamenti siti in zona di restrizione, verso stabilimenti di trasformazione per trattamento di pastorizzazione consistente in un unico trattamento termico con un effetto almeno equivalente a quello ottenuto applicando 72 °C per 15 secondi. Lo stabilimento deve essere situato nella stessa zona soggetta a restrizioni o quanto più vicino possibile alla zona soggetta a restrizioni ed opera sotto la supervisione di veterinari ufficiali.

È consentito inoltre, in deroga, sentito il Ministero della Salute e nelle more di specifica nota, la movimentazione di latte crudo verso stabilimenti di trasformazione per la produzione di prodotti a latte crudo a lunga stagionatura (es. grana, parmigiano) a condizione che sia assicurata separazione e tracciabilità dei lotti.

In virtù di quanto disposto dal Ministero, si specifica che non sono consentite le movimentazioni di bovini e di eventuali ovicaprini conviventi per **fiere, mostre e mercati su tutto il territorio nazionale**.

Per quanto riguarda i **capi introdotti dalla Sardegna nell'intero territorio regionale**, per le vie brevi da parte del CREV è stato già trasmesso alle Aziende ULSS l'elenco delle partite introdotte in Veneto a partire da aprile, ai fini dell'attuazione degli opportuni controlli già concordati in corso di UCR.

Per eventuali altre necessità future, si ricorda che è possibile procedere all'estrazione degli animali introdotti sul proprio territorio attraverso la funzionalità di BDN dall'applicativo Bovini e Bufalini col seguente percorso: menu Dati >>>Estrazioni Dati>>>Dati sugli animali >>>Movimentazioni di capi bovini e bufalini.

Si allega infine il **Manuale operativo per LSD** e di seguito si riporta il link alla pagina di EFSA con la scheda della malattia <https://animal-diseases.efsa.europa.eu/LSDV>.

Si chiede infine di sensibilizzare tutti i soggetti interessati sull'importanza di **segnalare immediatamente alle Autorità Competenti eventuale sintomatologia riferibile a LSD** ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 136/2022, ricordando che i sintomi più caratteristici sono le lesioni cutanee e il calo della produzione latte.

Area Sanità e Sociale  
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria  
**Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare**  
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791382 -1304  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

I protocolli allegati alla presente, potranno essere rimodulati e integrati in base al variare della situazione epidemiologica e gli aggiornamenti del caso verranno via via trasmessi a tutti gli interessati. Seguiranno ulteriori indicazioni in relazione alle tematiche non ancora trattate in seguito alla condivisione delle soluzioni con le altre autorità competenti.

Cordiali saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA  
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI

Il Direttore

- Dott. Michele Bricchese -

UNITA' ORGANIZZATIVA  
SICUREZZA ALIMENTARE

La Direttrice

- Dott. ssa Alessandra Luisa Amorena -

Referente per l'oggetto:  
Tel. 041-2791382/1304

Area Sanità e Sociale  
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria  
**Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare**  
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791382 -1304  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

